



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL' IMPATTO  
AMBIENTALE - VIA E VAS

Parere n. 684 dell' 08.04.2011

Progetto:	<p><b>Parere art. 9 DM GAB/DEC/150/07</b></p> <p><b>Rigassificatori GNL di Zaule e di Trieste e metanodotto Trieste Grado Villesse</b></p> <p><b>Richiesta informazioni della Commissione Europea</b></p>
Richiedente:	<p><b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b></p>

*[Handwritten signatures and initials]*

## La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

**VISTA** la nota DVA/2010/7103 del 24/03/2011 con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, con riferimento alla pregressa corrispondenza inerente il caso Caso EU Pilot 755/09/ENVI della Commissione Europea, ha trasmesso alla Commissione la nota della la Presidenza del Consiglio dei Ministri, (DCPC 0001912 del 22.03.2011), acquisita con prot. a. DVA-2011-0006787 del 22.03.2011, con la quale, al fine di riscontrare una richiesta della Commissione Europea, venivano richieste ulteriori informazioni concernenti i progetti delle opere ricadenti nel Golfo di Trieste (GNL di Zaule, GNL Trieste off-shore, Metanodotto Trieste Grado Villesse).

In particolare la Commissione Europea nella propria nota ha richiesto:

1. di ricevere “evidenze documentali da cui risulti espressamente che nel caso di specie l’opzione zero è stata ritenuta non perseguibile” secondo il ragionamento, già evidenziato da codesta Commissione nella nota prot. CTVA-2011-000810 del 09.03.2001, relativo alle priorità energetiche italiane in linea con orientamenti UE.
2. di conoscere se i progetti in questione siano contemplati da un piano o programma come definito dalla direttiva 2001/42/CE ed in tal caso se tale piano o programma sia stato sottoposto alla valutazione ambientale strategica prevista da tale direttiva.

Pertanto, con la stessa nota, la Direzione Generale ha richiesto alla Commissione, *“Al fine del più adeguato riscontro alla richiesta della Commissione Europea, (...) di voler esaminare la stessa e di fornire alla scrivente ogni utile considerazione e valutazioni al riguardo.”*

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante *“Norme in materia ambientale”* così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

**VISTO** il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”*;

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128. *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente *“Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248”* ed in particolare l’art.9 che prevede l’istituzione della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS;

**VISTO** il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”* ed in particolare l’art. 7 che modifica l’art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS; e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

**PRESO ATTO** che:

- il 15 aprile 2008 la Commissione europea ha avviato il Progetto-pilota per il miglioramento della metodologia operativa nei rapporti tra i servizi della Commissione europea e gli Stati membri per quanto riguarda le richieste di informazioni e le denunce relative alla corretta applicazione del diritto dell'Unione europea. A tal fine gli Stati membri sono chiamati, entro tempi prestabiliti, a fornire una risposta, risolvendo il problema o, quanto meno, spiegando la loro posizione, alla Commissione europea;
- nel contesto dei compiti assegnati dal suddetto Progetto, l'11 dicembre 2010 la Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione (della Presidenza del Consiglio dei Ministri) ha ricevuto dalla Commissione europea una richiesta di informazioni in merito a un reclamo concernente il progetto per il terminale di rigassificazione a Zaule (Trieste) e il progetto per la costruzione di un nuovo metanodotto nella medesima area. Il detto reclamo riguarda presunte violazioni della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ("direttiva VIA") e della direttiva 96/82/CEE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ("direttiva Seveso") nell'ambito delle procedure inerenti ai suddetti progetti;
- con la nota n. GAB-2009-31728/UL del 18.12.2009 l'Ufficio Legislativo di questo Ministero, ha richiesto alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali di fornire informazioni in merito alle presunte violazioni della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ("direttiva VIA") e della direttiva 96/82/CEE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ("direttiva Seveso") nell'ambito delle procedure inerenti ai suddetti progetti;
- Con nota prot. DVA73649 dell'11/12/2010 la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha trasmesso le informazioni richieste dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero;
- con nota prot. DCPC/1080 del 17/02/2011, acquisita agli atti con nota prot. n. DVA/2011/3868 di pari data, la Presidenza del Consiglio, ha richiesto alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, nell'ottica di un miglioramento della metodologia operativa nei rapporti tra i servizi della Commissione Europea e gli Stati membri per quanto riguarda le richieste di informazioni e le denunce relative alla corretta applicazione del diritto dell'Unione europea, di fornire informazioni in merito ai progetti di cui in argomento;
- con nota prot. CTVA/2011/810 de 09/03/2011 la Commissione ha fornito alla Direzione gli elementi tecnici utili alla formulazione delle risposte richieste;

**OSSERVATO PRELIMINARMENTE** che per quanto concerne il primo quesito espresso dalla Commissione Europea in merito all'opzione zero per entrambi i rigassificatori, sia quello onshore di Zaule che quello offshore di Trieste, in linea di principio, trattandosi di impianti ai fini del rifornimento in Italia di gas naturale per la produzione di energia, l'opzione zero, che prevederebbe il non approvvigionamento di gas naturale come combustibile, è stata presa in considerazione precedentemente nell'ambito di scelte strategiche per l'approvvigionamento strategico a livello comunitario. A questo riguardo, come riportato nel parere n. 73 del 20/06/2008 della Commissione VIA, 'la Comunità Europea nel definire i Terminali GNL "opere a carattere prioritario" per l'approvvigionamento strategico del gas naturale con la Decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, ha stabilito un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia, individuando l'elenco dei progetti di nuove infrastrutture, tra cui gli impianti GNL di particolare importanza e di elevata priorità a livello Comunitario. Relativamente al territorio italiano essi sono:

1. GNL sulla costa adriatica settentrionale;

2. GNL offshore nel Mare Adriatico settentrionale;
3. GNL sulla costa adriatica meridionale;
4. GNL sulla costa tirrenica;
5. GNL sulla costa ligure.”

Il gas naturale, all'interno dei combustibili fossili, è quello che produce un quantitativo minore di emissioni inquinanti e clima-alteranti per quantità di energia prodotta. Inoltre, all'interno dei gas naturali, il gas naturale rigassificato da GNL è quello che può offrire, in genere, le migliori garanzie di qualità ai fini della riduzione delle emissioni di SO<sub>2</sub> e Hg. Pertanto l'opzione zero è con ragionevole certezza da considerare maggiormente impattante, in quanto corrisponderebbe all'utilizzo, per la produzione di energia elettrica, di combustibili fossili ambientalmente più impattanti.

### **TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**

**Ritiene**

#### **1. Per quanto concerne il primo quesito in merito all'opzione zero, che:**

- il fondamento documentale dell'aver escluso la opzione zero deriva dalle misure previste dalla succitata Decisione 1229/2003/CE (decisione dell'UE n. 229/2003/CE) sui progetti prioritari per l'approvvigionamento energetico di gas naturale e dalle politiche nazionali in materia di energia, che qualificano come irrinunciabili le iniziative relative agli impianti di rigassificazione.
- non è espressamente previsto dalla direttiva 85/337/CEE e s.m.i. che l'opzione zero debba essere obbligatoriamente considerata nell'ambito della valutazione dell'impatto ambientale.
- la stessa Convenzione di Espoo richiama la opzione zero tra i contenuti non obbligatori della documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale, che bisogna indicare “*se del caso*” insieme alla descrizione di alternative ragionevoli relative all'ubicazione o alle tecnologie (lettera a dell'Appendice II);
- nella riunione convocata dalla Comunità Europea con la partecipazione dei rappresentanti della Slovenia e dell'Italia tenutasi il 26/01/2010, con oggetto “*riunione informale trilaterale con la Commissione Europea e la Slovenia sui progetti di terminali di GNL nel golfo di Trieste (26 gennaio 2010)*” (prot. CTVA-2010-265 del 29/01/2010) è stata ampiamente discussa la necessità di valutazione dell'opzione zero, come si evidenzia, tra l'altro, dalla documentazione presentata dalla Slovenia in detta riunione e successivamente inviata alla Rappresentanza Italiana presso la Comunità Europea (prot. n. CTVA-2010-1277 del 03/05/2010 – NON PAPER LNG TERMINALS SLOVENIA v. ITALIA). Il Capo dell'Unità DG Ambiente della Commissione Europea, che ha presieduto tale riunione nei suoi commenti finali ha evidenziato che “*la riunione (...) ha fatto emergere in modo ancora più netto come da parte italiana, nelle complesse procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di rigassificatore di Zaule siano state rispettate le norme comunitarie e quelle della Convenzione Espoo del 1991 sulle VIA in un contesto transfrontaliero*”. Lo stesso Capo dell'Unità, relativamente ai due rigassificatori ed al metanodotto, ha “*ricordato che su questi progetti non è pendente alcuna procedura di infrazione (come è noto vi è solo una richiesta di informazioni inserita nel Progetto Pilota che, peraltro, non riguarda gli aspetti transfrontalieri, v. messaggio 403 del 12.1.2010) ed ha precisato che per questo motivo e coerentemente con la natura della riunione, la Commissione non procederà ad alcun atto formale*”. A conclusione, “*al fine poi di assicurare che le procedure di VIA presegua in piena conformità con le norme comunitarie e con la Convenzione di Espoo, la Commissione ha raccomandato che nel prosieguo della procedura di VIA sul terminale di rigassificazione “off-shore” da parte italiana:*

1. *si tenga conto dell'impatto cumulativo di tutte le altre infrastrutture esistenti nell'area, incluso il metanodotto, considerando anche la capacità di assorbimento complessiva del Golfo di Trieste (e non escludendo eventuali ubicazioni alternative dell'opera);*
2. *si associ strettamente la controparte slovena a tutto il processo di VIA, così come previsto dalle norme comunitarie".*

- è stata comunque effettuata una disamina di ipotesi alternative, nonché di misure di riduzione ed eliminazione di eventuali impatti transfrontalieri con l'introduzione di controlli continui basati sul monitoraggio AO, CO e PO;
- il richiamo della CE all'art. 4 appendice II lettera b) -opzione zero- della Convenzione Espoo del 1991 ai casi in esame non può che riproporre l'esigenza di garantire misure concrete per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, Dir. 2004/67/CE del 26 aprile 2004;
- l'ipotesi sull'evoluzione dello scenario ambientale nel caso non si realizzassero le infrastrutture energetiche di cui trattasi lascia aperte possibilità di incremento dell'approvvigionamento di altri combustibili fossili con trasporti che inevitabilmente interesserebbero il Golfo di Trieste con problematiche ambientali dirette ed indirette maggiori. Nella fattispecie l'eventuale incremento di traffico delle petroliere (combustibile sostitutivo al GNL da rigassificare) lascerebbe invariata la problematica connessa alla rimobilizzazione del MeHg ed esporrebbe le coste italo-slovene, in caso di incidente, a rischi ben maggiori rispetto a quelli connessi al traffico delle navi metaniere.

1.1. Per quanto specificamente concerne il terminale GNL di Zaule nel porto di Trieste:

- sono state analizzate alternative tecnologiche di progetto per l'utilizzo di sistemi di rigassificazione acqua/aria;
- il quadro prescrittivo previsto nel Decreto VIA n. 808 del 17/07/2009 contiene i provvedimenti da adottare per diminuire gli impatti transfrontalieri od eliminarli nel caso di superamento di soglie di attenzione e di allarme, soglie che saranno calibrate per tutte la componenti ambientali nella configurazione *ante operam*.

1.2. Per quanto specificamente concerne il metanodotto Snam Trieste Grado Villesse:

- il percorso della condotta è condizionato dalle infrastrutture presenti nella baia di Muggia e dalla distribuzione delle Trezze nella zona di approdo;
- la possibilità di un'alternativa zero è esclusa in quanto l'opera ha tra le sue finalità quella di collegare il rigassificatore di Zaule con la rete nazionale gas e che il collegamento, secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.lgs. n. 164/2000, deve obbligatoriamente essere garantito da parte delle imprese di gas naturale (Snam Rete Gas). Per cui, Snam Rete Gas, con le modalità e nei limiti previsti dalla suddetta normativa e in coerenza con le vigenti procedure previste dal Capitolo 6 del *Codice di Rete*, deve provvedere alla realizzazione delle opere necessarie per connettere nuovi punti di consegna o di riconsegna del gas alla rete o per potenziare la stessa nel caso le capacità di trasporto esistenti non siano sufficienti per soddisfare le richieste degli utenti;
- Per quanto sopra il nuovo metanodotto sarà utilizzabile per la connessione alla rete nazionale anche di altri impianti, diversi dal rigassificatore, ma sempre ubicati all'area portuale di Trieste e Muggia.

In funzione di quanto sin qui detto, tutti i progetti in argomento risultano coerenti con quanto stabilito dalla direttiva 85/337/CEE e s.m.i., perché sono state considerate le possibili alternative sia di localizzazione, sia di tecnologia (si vedano contenuti dei SIA).

### 1.3 Per quanto specificamente concerne il terminale GNL off-shore:


- il quadro prescrittivo previsto nel parere n.655 del 11/03/2011 della Commissione VIA, contiene i provvedimenti da adottare per diminuire gli impatti transfrontalieri od eliminarli nel caso di superamento di soglie di attenzione e di allarme, soglie che saranno calibrate per tutte le componenti ambientali nella configurazione ante operam;
- le evidenze documentali (allegati n.1 e n.2) dimostrano che sono state richieste nel 2006 integrazioni allo SIA anche in merito alla scelta localizzativa ed all'opzione zero. Conseguentemente nel 2008 il SIA è stato integrato ed è stata prevista una nuova posizione del rigassificatore, anche ai fini della sicurezza della navigazione, più lontana dalle coste Slovene;
- lo studio pervenuto il 22/10/2010 dalle Autorità Slovene nell'ambito della procedura Espoo, riconosce che la "localizzazione 2008" del rigassificatore è molto migliorativa rispetto alla "localizzazione 2006". Si evidenzia infatti che, il percorso delle navi metaniere all'interno del Golfo di Trieste risulta essere molto più corto nella "localizzazione 2008" e la stima effettuata da esperti Sloveni del metilmercurio (MeHg) risospeso passa dai 252 gr/anno della "localizzazione 2006" ai 150 gr/anno.

Pertanto, anche ai fini delle possibili alternative localizzative del Terminale GNL off-shore, è stata valutata la posizione a minor impatto transfrontaliero.


### **2. Per quanto concerne il secondo quesito in merito all'esistenza di piani e programmi che comprendano i progetti in questione e alla domanda se tali piani siano stati assoggettati a VAS:**

- i progetti in questione, pur risultando pienamente coerenti con le linee di sviluppo tracciate dalla legislazione europea ed italiana in tema di energia (compresa la liberalizzazione del mercato dell'energia), non sono ricompresi in alcun piano o programma. In particolare non esiste in Italia un piano energetico nazionale e, dunque, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della direttiva 42/2001/CE secondo cui la valutazione ambientale occorre per "piani e programmi" *che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative*;
- l'Italia ha scelto nei fatti di governare la questione energetica non attraverso la pianificazione ma secondo le regole del mercato; in conseguenza di tali scelte, per quanto riguarda i progetti compresi nel settore energetico, gli operatori - azionando la libertà di intraprendere - esercitano il diritto di presentare istanze di autorizzazione (e di VIA dove prevista) e l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminarle e di concludere i relativi procedimenti con provvedimenti espressi e motivati;
- i tre progetti in argomento non costituiscono in alcun modo né prefigurano un piano;


- sono stati analizzati gli impatti sinergici e cumulativi connessi ad un eventuale futuro scenario che veda la realizzazione di tutti e tre progetti, come evidenziato dal documento predisposto dall'ISPRA relativo all'esame del cumulo degli impatti e alla capacità di carico del Golfo di Trieste;
- nella riunione convocata dalla Comunità Europea con la partecipazione dei rappresentanti della Slovenia e dell'Italia tenutasi il 26/01/2010, con oggetto "riunione informale trilaterale con la Commissione Europea e la Slovenia sui progetti di terminali di GNL nel golfo di Trieste (26 gennaio 2010)" (prot. CTVA-2010-265 del 29/01/2010) è stata ampiamente discussa la problematica relativa alla VAS, come si evidenzia, tra l'altro, dalla documentazione presentata dalla Slovenia in detta riunione e successivamente inviata alla Rappresentanza Italiana presso la Comunità Europea (prot. n. CTVA-2010-1277 del 03/05/2010 - NON PAPER LNG TERMINALS SLOVENIA v. ITALIA). Nella riunione, "da parte italiana, si sono anche fornite risposte esaustive alle domande del Capo dell'Unità della Commissione in merito alla localizzazione dei due progetti. Si è in particolare illustrata (...) l'impossibilità di far ricorso ad una valutazione di impatto strategico complessiva in assenza di una vera e propria pianificazione nazionale, ovvero regionale, come sottolineato dai rappresentanti della Regione". Come già detto, il Capo dell'Unità DG Ambiente nei suoi commenti finali ha "ricordato che su questi progetti non è pendente alcuna procedura di infrazione (come è noto vi è solo una richiesta di informazioni inserita nel Progetto Pilota che, peraltro, non riguarda gli aspetti trasfrontalieri, v. messaggio 403 del 12.1.2010) ed ha precisato che per questo motivo e coerentemente con la natura della riunione, la Commissione non procederà ad alcun atto formale";
- allo stato nessuno dei detti progetti risulta autorizzato alla costruzione e all'esercizio e che per quanto riguarda lo stato di avanzamento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale solo per il rigassificatore di Zaule questa è stata conclusa essendo già stato emesso il decreto di compatibilità ambientale, mentre per gli altri due progetti sono in corso di predisposizione i relativi decreti.



Presidente Claudio De Rose




Cons. Giuseppe Caruso  
(Coordinatore Sottocommissione VAS)




ASSENTE


Ing. Guido Monteforte Specchi  
(Coordinatore Sottocommissione - VIA)




Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres  
(Coordinatore Sottocommissione VIA  
Speciale)




Avv. Sandro Campilongo (Segretario)



Prof. Saverio Altieri




Prof. Vittorio Amadio



Dott. Renzo Baldoni

ASSENTE


Prof. Gian Mario Baruchello




Dott. Gualtiero Bellomo

ASSENTE


Avv. Filippo Bernocchi




Ing. Stefano Bonino



Ing. Eugenio Bordonali




Dott. Gaetano Bordone




Dott. Andrea Borgia

ASSENTE


Prof. Ezio Bussoletti



Ing. Rita Caroselli



Ing. Antonio Castelgrande




Arch. Laura Cobello



Prof. Carlo Collivignarelli

ASSENTE

Dott. Siro Corezzi




Dott. Maurizio Croce

ASSENTE

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

ASSENTE


Avv. Luca Di Raimondo



Dott. Cesare Donnhauser

ASSENTE

Ing. Graziano Falappa




Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

ASSENTE

Prof. Antonio Grimaldi

ASSENTE

Ing. Despoina Karniadaki



Dott. Andrea Lazzari

Arch. Sergio Lembo

Arch. Salvatore Lo Nardo

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Commissione Tecnica di Verifica  
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS  
Il segretario della Commissione

Arch. Bortolo Mainardi


Avv. Michele Mauceri

ASSENTE

Ing. Arturo Luca Montanelli

ASSENTE

Ing. Francesco Montemagno



Ing. Santi Muscarà

# ASSENTE

Avv. Rocco Panetta




Arch. Eleni Papaleludi Melis




Ing. Mauro Patti

Dott.ssa Francesca Federica Quercia




Dott. Vincenzo Ruggiero




Dott. Vincenzo Sacco

# ASSENTE


Avv. Xavier Santiapichi



Dott. Franco Secchieri



Arch. Francesca Soro



Ing. Roberto Viviani

La presente copia fotostatica composta  
di N° 5 (cinque) fogli è conforme al  
suo originale.  
Roma, li 26/4/14

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Commissione Tecnica di Verifica  
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS  
Il Segretario della Commissione

